

ALLEGATO 3

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. nr. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento IVASS nr. 40 del 2 agosto 2018, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) **prima** della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
 - **consegnano/trasmettono al contraente** copia del documento (Allegato 4 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
 - **forniscono al contraente** - in forma chiara e comprensibile – informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti di copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) **sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti** con le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione.
- c) **informano il contraente** della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, **lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario.**
- d) **consegnano al contraente** copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, **copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto.**
- e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, **i seguenti mezzi di pagamento:**
 - a) **assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità**, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - b) **ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale**, inclusi gli strumenti di pagamento elettronico, anche in forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 - c) **denaro contante, esclusivamente** per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo **responsabilità civile auto** e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli **altri rami danni con il limite di Euro 750,00 (settecentocinquanta) annui per ciascun contratto.**

Ragione Sociale dell'Intermediario:

COLOMBINI MAURO
BROKER DI ASSICURAZIONI


ALLEGATO 4

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO

AVVERTENZA: Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interesse e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE I

Informazioni generali relative all'intermediario che entra in contatto con il contraente

Tabella 1.1

Cognome e Nome	Qualifica*	
COLOMBINI MAURO	Titolare Ditta Individuale	
Numero Iscrizione Registro	Data	Sezione
B0000011669	01/02/2007	B
Attività svolta per conto di		
Ragione Sociale	COLOMBINI MAURO BROKER DI ASSICURAZIONI	
Sede Legale ed operativa	VIA ZENDRINI 22 MILANO	
Telefono e fax	TEL 02.4159260 FAX 02.4157359	
Posta elettronica	INFO@COLOMBINIASSICURAZIONI.COM	
PEC	MAUROCOLOMBINI@PEC.IT	
Sito Internet	WWW.COLOMBINIASSICURAZIONI.COM	
Iscrizione al Registro degli Intermediari Assicurativi		
Numero	Data	Sezione
B0000011669	01/02/2007	B

Autorità competente alla Vigilanza sull'attività svolta

IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS www.ivass.it

SEZIONE II

Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

L'attività del broker Colombini Mauro viene svolta su incarico del cliente.

Il broker Colombini Mauro Broker di Assicurazioni ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22 D.L. 179/2012 convertito in L.221/2012 di cui alla tabella A. Tale elenco è disponibile sul sito www.colombiniassicurazioni.com

Con riferimento al pagamento dei premi si informa che i premi pagati dal contraente al BROKER e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite del BROKER, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del BROKER stesso.

SEZIONE III

Informazioni relative alle remunerazioni

Nel caso di polizze r. c. auto, la misura delle provvigioni percepite rispetto al premio globale (Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice) è riconosciuta su valore percentuale (si veda tabella B allegata).

SEZIONE IV

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Colombini Mauro Broker di assicurazioni non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione

NESSUNA impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione **E' DETENTRICE** di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del broker.

Colombini Mauro Broker di Assicurazioni indica con riguardo al contratto proposto:

- fornire al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, e che la consulenza fornita è fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4, del medesimo articolo;
- se distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza basata su un'analisi imparziale e personale. (In tal caso viene comunicato al contraente la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari)
- ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice delle Assicurazioni.

SEZIONE V

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Si informa:

- a) che l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) che il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente (*indicare le modalità per presentare reclamo ed i recapiti della funzione aziendale competente, ove prevista*) nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge (45 giorni), di rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente. (*in caso di rapporti di libera collaborazione – ex art. 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 – integrare la presente informativa con l'indicazione del soggetto – impresa o intermediario – competente alla gestione del reclamo*).
- c) che il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.
- d) che gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (Consap Spa, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 – 00198 Roma – PEC consap@pec.consap.it – mail: fondobrokers@consap.it) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).
- e) che l'intermediario iscritto nella sezione B del Registro, non è autorizzato / è autorizzato - in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa di cui intermediano il contratto (specificare la denominazione sociale) - ad incassare i premi e/o a pagare le somme dovute agli assicurati, evidenziando le relative conseguenze per il contraente ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni.

TABELLA A

Di seguito l'elenco delle Imprese/Agenzie con le quali Colombini Mauro Broker di Assicurazioni ha in essere rapporti di libera collaborazione.

A fianco delle imprese sotto indicate vi è la specificazione di coloro che NON HANNO/HANNO concesso all'intermediario e ai suoi collaboratori l'autorizzazione all'incasso dei premi ai sensi dell'art. 118 c.a.p. e 55 Reg. ISVAP.

denominazione	compagnia	Agenzia/Direzione	Accordo Ex. Art. 118
ALTA BROKER SRL		AGENZIA	SI
ASSILOG INSURANCE BROKER		BROKER	SI
LEM ASSICURAZIONI	AXA ASSICURAZIONI	AGENZIA	SI
HELVETIA	HELVETIA ASSICURAZIONI	DIREZIONE	SI
MIC	UNIPOL SAI	AGENZIA	SI
EUROP ASSISTANCE	EUROP ASSISTANCE	DIREZIONE	SI
IDEA BROKER	VITTORIA ASSICURAZIONI – GRUOPAMA – AXA ASSICURAZIONI – UNIPOL SAI	AGENZIA	SI
MOTOR&CARGO		AGENZIA	SI
UNIQA	UNIQA	DIREZIONE	SI
AXA CORPORATE	AXA CORPORATE	DIREZIONE	SI
AXA ASSISTANCE		DIREZIONE	SI
DPA SRL COFACE	COFACE	AGENZIA	SI
LIBERTY	LIBERTY	DIREZIONE	SI
NOBIS	NOBIS	DIREZIONE	SI
GENERALI ASSICURAZIONI	GENERALI ASSICURAZIONI	DIREZIONE	SI
ASSI.STE.MA ASSICURAZIONI	ITAS ASSICURAZIONI	AGENZIA	SI
SIAT ASSICURAZIONI	SIAT ASSICURAZIONI	DIREZIONE	SI

TABELLA B - RCAUTO

Informativa ai sensi Regolamento ISVAP n.23 del 2008 : Provvidioni percepite ramo RCA.

COMPAGNIA	SETTORE TARIFFARIO	ALIQUOTA PROVVIDIONALE SU IMPOSIBILE
AXA	RCA (AUTOVEICOLI)	8% (SU RCA) 13,5% (SU R.D.)
AXA	RCA (AUTOCARRI)	7% (SU RCA) 13,5% (SU R.D.)
UNIPOL SAI	RCA (AUTOVEICOLI)	10% (SU RCA) 14% (SU R.D.)
UNIPOL SAI	RCA (AUTOCARRI)	8% (SU RCA) 14% (SU R.D.)
HELVETIA	RCA (AUTOVEICOLI)	12% (SU RCA) 17% (SU R.D.)
HELVETIA	RCA (AUTOCARRI)	10% (SU RCA) 17% (SU R.D.)